



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

NUMERO 2018/00826

DEL 28/11/2018

Collegio Sindacale il 28/11/2018

### OGGETTO

Conferimento a titolo gratuito, ex art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, di incarico di direttore sanitario e di affiancamento e collaborazione.

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Nota prot. n. 114243/2018	4	Nota prot. n. 115083/2018	1
Nota prot. n. 115165/2018	1	Contratto prestazione d'opera	3
Contratto collaborazione	2		

Uffici a cui notificare

--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 28/11/2018

La presente diviene  
eseguibile ai sensi  
dell'art.44 della L.R.  
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla  
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta  
approvazione  
regionale

**Richiamati:**

- l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal l'art. 6 del D.L. n. 90/2014, che così recita:  
*“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché' alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.  
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.  
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”;*
- la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ove al punto 6., intitolato “Incarichi gratuiti”, così può leggersi:  
*“La disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno.  
(...)  
Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la possibilità di attribuirli a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo agli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i pensionati). Rimane la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i suddetti limiti di età: in questa ipotesi, l'amministrazione valuterà prudentemente la compatibilità dell'incarico con la gratuità, con la durata massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all'incarico. Rimangono ferme, in queste ipotesi, le regole relative alle procedure selettive di conferimento degli incarichi.  
La disciplina è applicabile anche agli incarichi a soggetti in quiescenza che già in precedenza erano conferiti a titolo gratuito: valgono per essi, di conseguenza, le nuove disposizioni relative alla durata massima e al rimborso delle spese.  
La disposizione consente il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuiti per una durata massima di un anno "presso ciascuna amministrazione". Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza*

- potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata”;
- la Circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ove al punto 4., intitolato “Incarichi vietati”, così può leggersi:  
“Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.  
La citata disposizione del decreto-legge n. 223 del 2006 non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra i quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.”;
  - la Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 66/2018/SRCPIE/PAR, in cui è statuito che:  
“Opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, che l'art. 33 comma 3 del d.l. n. 223/2006 estende “anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.  
In applicazione di tale normativa, infatti, la Sezione di controllo per la regione Marche ha ritenuto che “non vi siano pertanto preclusioni astratte al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, purché non sia collocato a riposo per raggiungimento del limite di età, stante il divieto di cui all'art. 33, comma 3, del 6 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223” (Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR).

**Evidenziato** che, sulla base della fonte normativa e degli interventi interpretativi e chiarificatori sopra richiamati, può affermarsi che:

- vige il principio generale (art. 33, comma 3, del D.L. n. 223/2006) della inconferibilità degli incarichi dirigenziali a coloro che siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;
- tale limitazione alla conferibilità anche di incarichi gratuiti non è applicabile anche agli “incarichi direttivi”; tali sono da ritenersi quelli che non determinano lo status di dipendente pubblico (l'art. 33 cit. è riferibile solo ed esclusivamente ai “dipendenti pubblici”), che è connotato essenzialmente dalla sussistenza di un rapporto di subordinazione. Come indicato dalla F.P. con la Circ. 4/2015 è da considerarsi incarico direttivo quello del Direttore Scientifico (e, quindi, è da ritenersi assentibile, in considerazione dell'innegabile assimilabilità della funzione, anche un incarico gratuito per lo svolgimento della funzione di Direttore Sanitario);
- la limitazione a porre in essere un rapporto di lavoro subordinato, pur caratterizzato dalla gratuità, con soggetti collocati a riposo per raggiunti limiti di età, non opera nei casi di conferimento di incarico di collaborazione; pertanto sono conferibili a soggetti collocati in quiescenza incarichi di collaborazione professionale (in tal senso la Circ. n. 6/2014, a pag. 6, afferma che “Non è escluso neanche il conferimento di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza”. Si richiama altresì T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 298 del 17 novembre 2015);

- si ritiene pertanto possibile l'attribuzione di un incarico di collaborazione, anche a soggetti collocati a riposo per raggiunti limiti di età, finalizzato, ad esempio, all'affiancamento al "nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno" (Circ. F.P. n. 6/2014).

**Richiamata** la nota prot. n. 115083/2018 (allegata), con la quale il Commissario ha richiesto e proposto al dott. Negrone Francesco Saverio, Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva della Salute Umana e dell'U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, da collocarsi a riposo con decorrenza dal 1° dicembre p.v., di svolgere, nelle more dell'individuazione del nuovo Direttore Sanitario da parte del neominato Direttore Generale dell'ASP, l'incarico di Direttore Sanitario a titolo gratuito, nonché la disponibilità ad affiancare, a titolo gratuito e per il periodo massimo di un anno, sempre con decorrenza dal 1° dicembre p.v., l'affidatario dell'incarico ex art. 18 e, in seguito, il vincitore dell'apposito avviso pubblico per l'affidamento della direzione della struttura di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

**Vista** la nota prot. n. 115165/2018 (allegata), con la quale il dott. Francesco Saverio Negrone ha comunicato il proprio assenso rispetto alle richieste allo stesso rivolte dal Sig. Commissario;

**Ritenuto** di confermare, ad opera di questo Ufficio proponente, quanto già dedotto al Sig. Commissario con la nota prot. n. 114243/2018 (allegata) e, pertanto, di ribadire che sussistono tutti i presupposti normativi per poter conferire al Dott. Negrone sia l'incarico di Direttore Sanitario che quello di affiancamento e di collaborazione;

**Visti** gli schemi di contratto, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il dott. Francesco Saverio Negrone e dato atto che in essi:

- è stabilita, in linea con quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, oltre che la gratuità delle conseguenti prestazioni, anche la loro durata massima annuale;
- è prevista la cessazione delle funzioni di Direttore Sanitario a seguito dell'insediamento del Direttore Sanitario individuato dal Direttore Generale neominato;
- la cessazione, comunque, dalle funzioni di Direttore Sanitario con mero preavviso di cinque giorni;
- la cessazione della collaborazione con mero preavviso di cinque giorni;

**Dato atto che** la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

### **PROPONE AL COMMISSARIO**

**Di conferire** al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, l'incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno – di Direttore Sanitario aziendale con decorrenza dal 1° dicembre 2018;

**di conferire** al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, l'incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno – di affiancamento e di collaborazione nelle attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

**Di approvare e sottoscrivere** gli allegati contratti di conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario aziendale e di collaborazione nelle attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

### **IL COMMISSARIO**

**In virtù** dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del 22.1.2018;

**Letta e valutata** la proposta deliberativa riportata in narrativa;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

**di conferire** al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, l'incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno – di Direttore Sanitario aziendale con decorrenza dal 1° dicembre 2018;

**di conferire** al dott. Francesco Saverio Negrone, in applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, l'incarico – a titolo gratuito e per la durata massima di un anno – di affiancamento e di collaborazione nelle attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

**Di approvare e sottoscrivere** gli allegati contratti di conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario aziendale e di collaborazione nelle attività proprie della U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;

**di trasmettere** il presente provvedimento, per doverosa conoscenza, alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, alle seguenti PEC:  
**sanita@cert.regione.basilicata.it** e a **dg\_sanita@cert.regione.basilicata.it**

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

*Angelo Caputo*

*Giovanni Berardino Chiarelli*

*Vincenzo Andriuolo*

---

Il Direttore Sanitario  
Angelo Caputo

---

Il Commissario  
Giovanni Berardino Chiarelli

---

Il Direttore Amministrativo  
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Potenza, addì \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP Protocollo generale
<b>16 NOV. 2018</b>
Prot. N. <u>116263</u>

Al Sig. Commissario

Al Sig. Direttore Amministrativo

SEDE \_\_\_\_\_

Oggetto: D.L. n. 95/2012, art. 5 comma 9. Conferimento incarichi gratuiti a personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Faccio seguito alla richiesta informale relativa a quanto in oggetto indicato e, in merito le rappresento quanto segue, richiamando in primis la fonte normativa di riferimento e poi, nelle parti di interesse, le specifiche Circolari della Funzione Pubblica e gli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, sulla cui base si rassegnano le conclusioni

**L'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal l'art. 6 del D.L. n. 90/2014**

“9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché' alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.

**La Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**

**“6. Incarichi gratuiti**

Definito l'ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina, va ricordato che essa contempla un'eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che incarichi e collaborazioni sono consentiti



a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. È evidente - in base alla ratio della norma, alla rubrica dell'articolo, ai lavori parlamentari e alla diversa formulazione del periodo in esame, che non definisce il proprio ambito di applicazione - che la relativa previsione va letta in connessione ai primi due periodi, rispetto ai quali essa introduce un'eccezione: l'espressione "incarichi e collaborazioni", quindi, corrisponde alle varie ipotesi di cui ai periodi precedenti. Di conseguenza, indipendentemente dal modo in cui l'incarico venga formalmente qualificato, ove - in base al suo contenuto - esso rientri tra le ipotesi di cui ai divieti in esame, esso potrà essere conferito, ma soltanto alle condizioni stabilite dalla suddetta previsione.

La disposizione serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza - e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati - per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. **Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno.** Nell'attribuire simili incarichi o cariche, le amministrazioni dedicheranno particolare cura all'esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti. In considerazione del fine della disposizione, dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi.

L'ambito dell'eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati, come individuati nel paragrafo 4. Le amministrazioni dovranno, peraltro, valutare la compatibilità dell'incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata. Per alcuni tipi di incarico, infatti, queste ultime caratteristiche impediscono il ricorso alla disposizione in esame, per esempio perché disposizioni vigenti prevedono una durata minima superiore all'anno. In generale, le amministrazioni dovranno valutare la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico.

**Per gli incarichi dirigenziali, in particolare, va ricordato che la possibilità di attribuirli a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dalla disciplina vigente (si veda, in particolare, l'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo agli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, quali i pensionati). Rimane la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i suddetti limiti di età: in questa ipotesi, l'amministrazione valuterà prudentemente la compatibilità dell'incarico con la gratuità, con la durata massima annuale e con le responsabilità e i meccanismi di valutazione connessi all'incarico. Rimangono ferme, in queste ipotesi, le regole relative alle procedure selettive di conferimento degli incarichi.**

La disciplina è applicabile anche agli incarichi a soggetti in quiescenza che già in precedenza erano conferiti a titolo gratuito: valgono per essi, di conseguenza, le nuove disposizioni relative alla durata massima e al rimborso delle spese.





*La disposizione consente il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuiti per una durata massima di un anno "presso ciascuna amministrazione". Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata".*

#### **La Circolare n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**

##### **"4. Incarichi vietati**

*Per quanto riguarda gli **incarichi dirigenziali**, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: **si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione**. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.*

***La citata disposizione del decreto-legge n. 223 del 2006 non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra i quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno."***

#### **Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte**

##### **Deliberazione n. 66/2018/SRCPIE/PAR**

*"(.....)"*

*Pertanto, anche con riferimento al secondo quesito, si deve ribadire che, se il beneficiario del possibile incarico è già collocato in quiescenza, a prescindere dalla natura, dipendente o autonoma, del lavoro svolto prima della quiescenza, trova applicazione il divieto di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 e, dunque, non è possibile conferirgli un incarico a titolo oneroso, cioè con possibilità di percepimento dell'indennità di carica.*

***Opera, in ogni caso ed in via generale, il limite anagrafico per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, che l'art. 33 comma 3 del d.l. n. 223/2006 estende "anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".***

***In applicazione di tale normativa, infatti, la Sezione di controllo per la regione Marche ha ritenuto che "non vi siano pertanto preclusioni astratte al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, purché non sia collocato a riposo per raggiungimento del limite di età, stante il divieto di cui all'art. 33, comma 3, del 6 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223" (Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Marche, deliberazione n. 181/2015/PAR).***

*Infatti, sulla base della norma richiamata è necessario che il soggetto cui viene conferito l'incarico non abbia comunque raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, in caso contrario non è possibile conferirgli l'incarico dirigenziale. Pertanto, fermo restando il rispetto del limite d'età richiamato, se il soggetto incaricato è già pensionato, l'incarico potrà*



*essergli conferito soltanto a titolo gratuito, se, invece, non percepisce ancora pensione, l'incarico, nel rispetto di tutti gli altri limiti previsti dalla legge in ordine all'ammontare ed alla cumulabilità degli emolumenti pubblici, potrà essere conferito a titolo oneroso".*

**Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche**  
**Deliberazione n. 181/2015/PAR**

*“Considerato il tenore letterale dell'art. 5, comma 6, d.l. citato, nel testo attualmente vigente, ritiene questa Sezione che non vi siano pertanto preclusioni astratte al conferimento di un incarico gratuito di natura dirigenziale a personale in quiescenza, **purché non sia collocato a riposo per raggiungimento del limite di età**, stante il divieto di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.”*

**Conclusioni**

Da quanto sopra può affermarsi che:

- vige il principio generale (art. 33, comma 3, del D.L. n. 223/2006) della inconfiribilità degli **incarichi dirigenziali** a coloro che siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;
- tale limitazione alla conferibilità anche di incarichi gratuiti non è applicabile anche agli **“incarichi direttivi”**; tali sono da ritenersi quelli che non determinano lo status di dipendente pubblico (l'art. 33 cit. è riferibile solo ed esclusivamente ai “dipendenti pubblici”), che è connotato essenzialmente dalla sussistenza di un rapporto di subordinazione. Come indicato dalla F.P. con la Circ. 4/2015 è da considerarsi incarico direttivo quello del Direttore Scientifico (e, quindi, è da ritenersi assentibile, in considerazione dell'innegabile assimilabilità della funzione, anche un incarico gratuito per lo svolgimento della funzione di Direttore Sanitario);
- la limitazione a porre in essere un rapporto di lavoro subordinato, pur caratterizzato dalla gratuità, con soggetti collocati a riposo per raggiunti limiti di età, non opera nei casi di conferimento di incarico di collaborazione (non sono richiamate né nelle Circolari della F.P. né nelle Deliberazioni delle varie Corti dei Conti, norme impeditive a tanto); pertanto sono conferibili a soggetti collocati in quiescenza incarichi di collaborazione professionale (in tal senso la Circ. n. 6/2014, a pag. 6, afferma che *“Non è escluso neanche il conferimento di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza”*);
- si ritiene pertanto possibile l'attribuzione di un incarico di collaborazione, anche a soggetti collocati a riposo per raggiunti limiti di età, finalizzato, ad esempio, all'affiancamento al *“nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno”* (Circ. F.P. n. 6/2014).

Il Direttore  
U.O.C. Gestione e Sviluppo R.U.  
Antonio Pedota



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

IL COMMISSARIO

Potenza, addì 20-11-2018

Prot. n. 115083

Al Dott. Francesco Negrone

e, p.c

Al Dott. Antonio Pedota

SEDE

Oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di Direttore Sanitario e di affiancamento del Direttore ff. della UOC Igiene a titolo gratuito.

*Egregio Dott. Negrone,*

nel ringraziarLa per l'attività che sta svolgendo quale Direttore Sanitario vicario, le comunico che è mio intendimento, fatto salvo il definitivo parere dei competenti uffici aziendali circa la sussistenza, nei Suoi confronti, dei presupposti indicati nelle fonti normative di riferimento, già oggetto di ampio approfondimento da parte del dott. Pedota (cfr. relazione acquisita al prot. 114243/2018), affidarLe – a titolo gratuito e con decorrenza dalla data del 1° dicembre p.v. e, quindi, in concomitanza con il Suo collocamento a riposo - l'incarico di Direttore Sanitario della nostra Azienda, nelle more di individuazione del nuovo Direttore Sanitario da parte del dott. Bochicchio, Direttore Generale nominato.

Tale circostanza rende inopportuna, in questa fase, una nuova nomina che, peraltro, non garantirebbe quella continuità di azione utile per il – sia pur breve – periodo di durata del mandato.

Nel contempo, tenuto conto della Sua ultradecennale esperienza nella Direzione del fondamentale Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica ed in ragione, quindi, dell'opportunità di continuare ad avvalersi della Sua rilevante professionalità. Le chiedo la disponibilità ad affiancare, a titolo gratuito e per il periodo massimo di un anno, sempre con decorrenza dal 1° dicembre p.v. – l'affidatario dell'incarico ex art. 18 e, in seguito, il vincitore dell'apposito avviso pubblico per l'affidamento della direzione della struttura da Lei lasciata vacante e la cui copertura è già stata prevista per il 2019 nell'ambito del Piano dei fabbisogni.

Le chiedo, pertanto di voler valutare positivamente la presente richiesta e colgo l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.

Il Direttore della UOC Gestione delle Risorse Umane, dott. Pedota, vorrà confermare se nei confronti del Dott. Negrone sussistono tutti i presupposti normativi per il conferimento dei predetti incarichi.

ap/AP

Il Commissario  
Giovanni Bernardino Chiarelli



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento di Prevenzione Collettiva  
della Salute Umana

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Via della Fisica n. 18 - POTENZA

Prot. n. 20180215165

Del 20-11-2018

Al Commissario  
Giovanni Bernardino Chiarelli  
ASP - SEDE

**Oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di Direttore Sanitario e di affiancamento del Direttore ff. della UOC Igiene a titolo gratuito.**

In riferimento alla nota n. 115083 del 20/11/2018, nel ringraziare per la fiducia, comunico l'assenso alla richiesta formulata dalla S.V.

Distinti saluti.

  
Il Direttore U.O.C. Igiene  
Dr. Francesco Saverio NEGRONE

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI  
DIRETTORE SANITARIO RESA A TITOLO GRATUITO**

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 115083/2018, è stato richiesto al dott. Francesco Saverio Negrone, Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva della Salute Umana e dell'U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, da collocarsi a riposo con decorrenza dal 1° dicembre p.v., di svolgere, nelle more dell'individuazione del nuovo Direttore Sanitario da parte del neominato Direttore Generale dell'ASP, l'incarico di Direttore Sanitario a titolo gratuito;
- con nota prot. n. 115165/2018, il dott. Francesco Saverio Negrone ha comunicato il proprio assenso rispetto alla succitata richiesta;
- con Deliberazione Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è preso atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, e quindi della conferibilità dell'incarico di Direttore Sanitario Aziendale, a titolo gratuito e per un anno;

TANTO PREMESSO

tra

Il Dr. Giovanni Berardino Chiarelli, domiciliato per la carica in Via Torraca n. 2 – Potenza, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'ASP – Azienda Sanitaria Locale di Potenza nella sua qualità di Commissario dell'Azienda medesima (C.F. \_\_\_\_\_);

e

il Dr. Francesco Saverio Negrone, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

Le parti dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa concernente i contenuti del contratto del Direttore Sanitario delle Aziende USL, che costituisce parte integrante del presente Atto per tutto quanto non diversamente disciplinato con la presente scrittura.

**ART. 2**

Il Commissario ASP - Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in esecuzione della deliberazione richiamata in premessa, attribuisce al Dott. Francesco Saverio Negrone l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda stessa. Il conferimento è a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DL 95/2012 e s.m.i., convertito con la legge n. 135/2012 e s.m.i., e delle circolari della Funzione Pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015.

L'incarico ha decorrenza dal 1° dicembre 2018 ed ha la durata massima di un anno, con scadenza naturale, quindi, al 30 novembre 2019, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 6.

**ART. 3**

Il Dr. Francesco Saverio Negrone si impegna a svolgere a tempo pieno le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare si impegna a coadiuvare il Commissario/Direttore Generale nelle sue funzioni e ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza di cui al richiamato D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 4

Il Dr. Francesco Saverio Negrone nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Commissario/Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso e del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse, nonché della utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione.

S'impegna, altresì, a svolgere le funzioni e ad adottare gli atti ad esso delegati dal Commissario/Direttore Generale, esercitando il potere di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti degli importi determinati dallo stesso.

Il Dr. Francesco Saverio Negrone, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Basilicata ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il dott. Francesco Saverio Negrone, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di non versare in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconfirmità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

#### ART. 5

Ferma restando la gratuità dell'incarico, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del vigente DL 95/2012, convertito con modifiche nella legge n. 135/2012 e s.m.i., spettano al Dr. Francesco Saverio Negrone, ai sensi della norma richiamata, i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio documentati o effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni e nella misura prevista per i dirigenti apicali del SSN.

#### ART. 6

Il Commissario/Direttore Generale può, con mera comunicazione formale di preavviso non inferiore a cinque giorni, comunicare al dott. Francesco Saverio Negrone la cessazione dalle funzioni di Direttore Sanitario.

Le funzioni di Direttore Sanitario svolte dal Dott. Francesco Saverio Negrone cessano in ogni caso con l'insediamento di un nuovo Direttore Sanitario ovvero per decadenza nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dalle norme vigenti.

In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo nonché del successivo art. 7, nulla è dovuto al Direttore Sanitario a titolo di indennità di recesso.

#### ART. 7

Ai sensi del DPCM n. 502/95, ove si avvii procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno all'Azienda ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda stessa ed è anticipata da questa: l'impegno di spesa è deliberato dal Commissario e la relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale.

Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario, accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito

definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero in caso di sentenza definitiva di proscioglimento provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

ART. 8

Per quanto non previsto diversamente dal presente contratto si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e ss. del D.Lgs. 30 dicembre 1992 e s.m.i. e le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 634.  
Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del richiedente.

Potenza, li \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Saverio Negrone

\_\_\_\_\_

Il Commissario

Dott. Giovanni Berardino Chiarelli

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approva specificamente l'art. 6 del presente contratto

Potenza, li \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Saverio Negrone

\_\_\_\_\_

Il Commissario

Dott. Giovanni Berardino Chiarelli

\_\_\_\_\_

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

### PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 115083/2018, è stato richiesto al dott. Francesco Saverio Negrone, Direttore del Dipartimento Prevenzione Collettiva della Salute Umana e dell'U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, da collocarsi a riposo con decorrenza dal 1° dicembre p.v., di svolgere – in considerazione della ultradecennale esperienza maturata in posizioni apicali – attività di affiancamento e collaborazione nell'ambito della citata U.O.C., a titolo gratuito;
- con nota prot. n. 115165/2018, il dott. Francesco Saverio Negrone ha comunicato il proprio assenso rispetto alla succitata richiesta;
- con Deliberazione Commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è preso atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, e quindi della conferibilità dell'incarico di collaborazione a titolo gratuito e per un anno;

### TANTO PREMESSO

Tra

Il Dr. Giovanni Berardino Chiarelli, domiciliato per la carica in Via Torraca n. 2 – Potenza, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'ASP – Azienda Sanitaria Locale di Potenza nella sua qualità di Commissario dell'Azienda medesima (C.F. \_\_\_\_\_);

e

il Dr. Francesco Saverio Negrone, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

### si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

Il Commissario ASP - Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in esecuzione della deliberazione richiamata in premessa, affida al Dott. Francesco Saverio Negrone l'incarico di affiancamento, supporto e collaborazione nell'ambito dell'U.O.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica".

Le attività saranno rese a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DL 95/2012 e s.m.i., convertito con la legge n. 135/2012 e s.m.i., e delle circolari della Funzione Pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015.

L'incarico di collaborazione ha decorrenza dal 1° dicembre 2018 ed ha la durata massima di un anno, con scadenza naturale, quindi, al 30 novembre 2019, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 6.

#### ART. 2

L'incarico attiene allo svolgimento, in coordinamento e affiancamento al Responsabile dell'U.O.C. "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica", delle attività, funzioni e compiti della struttura. Il collaboratore, su richiesta del Responsabile della Struttura e in coordinamento con lo stesso, garantisce anche lo svolgimento di attività nell'ambito di commissioni, comitati etc..

Il Dott. Francesco Saverio Negrone eseguirà personalmente le attività, utilizzando attrezzature e mezzi dell'Azienda, senza vincoli di esclusività e nel rispetto delle regole di correttezza e lealtà.

Il presente contratto non determina l'instaurarsi di alcun incarico dirigenziale e non dà luogo ad alcun rapporto di impiego pubblico né ad alcun compenso, escluso quanto previsto nel successivo art. \_\_\_\_\_.

#### ART. 4

Il Dr. Francesco Saverio Negrone è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del rapporto di collaborazione quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Basilicata ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.



#### ART. 5

Ferma restando la gratuità dell'incarico, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del vigente DL 95/2012, convertito con modifiche nella legge n. 135/2012 e s.m.i., spettano al Dr. Francesco Saverio Negrone, ai sensi della norma richiamata, i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio documentati o effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività inerenti le attività di collaborazione e nella misura prevista per i dirigenti apicali del SSN.

Si dà atto che l'Azienda è in possesso di polizza assicurativa per responsabilità verso terzi che copre anche le collaborazioni. Il collaboratore dichiara espressamente di essere titolare di apposita polizza personale per infortuni.

#### ART. 6

Il Commissario/Direttore Generale può, con mera comunicazione formale di preavviso non inferiore a cinque giorni, comunicare al dott. Francesco Saverio Negrone la cessazione della collaborazione.

In caso di risoluzione del contratto a norma del presente articolo nulla è dovuto al Collaboratore a titolo di indennità di recesso.

#### ART. 7

Il dott. Francesco Saverio Negrone, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di non versare in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

Il Dott. Negrone si impegna al rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62, che dichiara di conoscere integralmente

#### Art. 8

Per quanto non previsto diversamente dal presente contratto si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice Civile e/o fonti normative di riferimento.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 634.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del richiedente.

Potenza, lì \_\_\_\_\_

Dott. Francesco Saverio Negrone

\_\_\_\_\_

Il Commissario

Dott. Giovanni Berardino Chiarelli

\_\_\_\_\_